



## I gerbilli nella legislazione

**Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai gerbilli della Mongolia. Inoltre, anche per i gerbilli valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.**

### **Formazione** (art. 102 OPAn)

Per la detenzione privata di gerbilli non è richiesta nessuna formazione. Chi, invece, alleva gerbilli a titolo professionale deve avere seguito la formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

### **Contatto sociale** (art. 13; allegato 2 tabella 1 requisito particolare 47 OPAn)

I gerbilli sono specie di animali sociali, che devono essere tenuti in gruppi di almeno due animali.

### **Alimentazione** (art. 4 OPAn)

Gli animali devono ricevere acqua e alimenti adeguati regolarmente e in quantità sufficienti. Ai gerbilli vanno dunque dati tra l'altro alimenti a grana grossa, come il fieno. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

### **Cura** (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Gli animali malati o feriti devono venire trattati. Gli artigli dei gerbilli vanno accorciati a regola d'arte alla lunghezza necessaria.

### **Rumore** (art. 12 OPAn)

I gerbilli non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

### **Illuminazione** (allegato 2 osservazione preliminare J dell'OPAn)

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o con una luce artificiale adatta. La luce artificiale deve essere scelta in modo tale da non essere percepita dagli animali come luce tremolante.

### **Clima nei locali** (art. 11 OPAn)

Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. L'afflusso di aria fresca deve essere garantito.

### **Requisiti minimi per i parchi** (art. 7, 10; allegato 2 tabella 1 numero 43 dell'OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che gli animali non possano fuggire e che la loro salute non sia compromessa. Inoltre l'allestimento del parco e lo spazio messo a disposizione degli animali al suo interno devono soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie dei gerbilli. Di conseguenza, il parco destinato ai gerbilli deve essere provvisto di una o più possibilità di ritirarsi (ad es. cassette), in cui tutti gli animali devono poter trovare posto. Inoltre, i gerbilli necessitano di una lettiera adeguata, in cui sia possibile scavare, e di oggetti da rosicchiare, come legno tenero o rami appena tagliati. Occorre infine mettere a disposizione degli animali anche materiale adatto alla preparazione del nido e un bagno di sabbia.

I parchi devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Un parco per due-cinque gerbilli deve avere una superficie minima pari a 0,5 m<sup>2</sup>, quindi ad esempio essere lungo 1 m e largo 50 cm. Per ogni animale in più bisogna aggiungere a tale misura una superficie pari a 0,05 m<sup>2</sup>, ad esempio mantenendo la medesima larghezza ma allungando il parco di 10 cm.

### **Allevamento** (Art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di gerbilli sani.

### **Riproduzione e proliferazione incontrollata** (art. 25 cpv. 4 OPAn)

Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che i gerbilli si riproducano in modo eccessivo.

**Questo elenco non è esaustivo.** Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008, RS 455.1). Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: [www.animalidacompania.ch](http://www.animalidacompania.ch)